

Davide De Vito

sent. 13/09
A.S. 13/09
crou 402
Ref 210 621

Ricorso n.13 Anno 2009
Oggetto: sentenza dichiarativa dello stato
d'insolvenza

Contro: P.A. INVESTMENT S.A.
G. rel. dr.ssa Laura Liguori

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Tribunale di Isernia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dr. Francesco FERDINANDI	- Presidente -
- dr .ssa Laura LIGUORI	- Giudice - relatore ed estensore-
- dr.ssa MariaLuisa MESSA	- Giudice

ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

Dichiarativa di insolvenza ai sensi del D.L.n.347/2003 convertito in L.n.39/2004 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti della P.A. INVESTMENT S.A.- con sede in Lussemburgo al Boulevard Prince Henri 9/B L-1724 iscritta nel Registro del Commercio del Lussemburgo alla sezione B n.55164;

Letto il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza della **P.A. INVESTMENT S.A S.A.**- depositato in data 20.3.2009 dalla procedura di amministrazione straordinaria ITIERRE spa in persona dei Commissari Straordinari Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Roberto Spada e Dott. Andrea Ciccoli nominati con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico del 12.2.2009;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.2.2009 con il quale è stata disposta - con decorrenza immediata- l'ammissione della ITTIERRE spa alla amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L.n.347/2003 convertito in legge n.39/2004 e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che con decreto del 12.2.2009 sono stati nominati i Commissari Straordinari Avv. Stanislao

Chimenti, Dott. Roberto Spada e Dott. Andrea Ciccoli ai quali è stata affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni della società;

Vista la sentenza emessa in data 18.2.2009 con cui questo Tribunale ha accertato lo stato di insolvenza della ITTIERRE spa;

Letta l'istanza avanzata dai Commissari Straordinari i quali rappresentavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n.270/99 e chiedevano l'estensione alla P.A. INVESTMENT S.A.- della procedura di Amministrazione Straordinaria;

Visto il decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 24.4.2009 con il quale è stata disposta l'ammissione della P.A. INVESTMENT S.A.- alla amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.L.n.347/2003 convertito in legge n.39/2004 e successive integrazioni e modificazioni ai fini dell'estensione della procedura di amministrazione straordinaria con preposizione degli stessi organi nominati per la procedura madre;

Considerato che con il suddetto decreto è stato anche valutato il preliminare profilo della competenza ai sensi del regolamento CE n. 1346/2000 in quanto l'Autorità amministrativa era stata chiamata a pronunciarsi sull'apertura di una procedura in estensione dell'amministrazione straordinaria, prevista nell'Allegato A al regolamento n. 1346/2000 CE quale procedura di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lett. a) del regolamento stesso, in presenza di una società controllata costituita e avente sede presso un diverso Stato membro;

Rilevato che con sentenza n.269/2007 il Consiglio di Stato ha chiarito che *"l'emanazione del DM, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato DL n. 347/2003 costituisce decisione di apertura della procedura di insolvenza ai sensi dell'art. 2, primo capoverso, lett. e), del regolamento, posto che tale è ogni determinazione "in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore", integrando il DM in questione entrambe le suddette determinazioni qualificanti, rispettivamente all'art. 1 DL.2003/347 e all'art. 2 DL 2003/347 del suo contenuto; che, non solo l'oggettivo contenuto del DM*

lo sottoponeva alla disciplina del regolamento CE in questione, ma anche il soggetto da cui promanava, Ministro delle attività produttive, rientrava tra le pubbliche autorità di ciascun Stato membro destinatarie delle previsioni del regolamento stesso, come disposto dall'art. 2, citato DL 2003/347, primo cpv., lett.d), per cui è "giudice", e quindi destinatario delle norme del regolamento, non solo un "organo giudiziario" ma qualsiasi "altra (autorità) competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa" e che il Consiglio di Stato sempre nella citata sentenza ha ritenuto che " al Tribunale competente ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 DL. 2003/347, è espressamente demandata, peraltro in linea con le previsioni del connesso D.lgs. 8 luglio 1999, n. 274, artt. 3-8, la dichiarazione dello stato di insolvenza, con un ambito di accertamento e di disposizioni, conseguenti a tale dichiarazione, ancor più ristretto di quello in origine previsto dallo stesso D.lgs. 274/99 (come attesta l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 347/2003 DL.2003/347, che rinvia alla pronuncia, da parte del Tribunale, dei provvedimenti di cui alle sole lett. a), d) ed e) dell'art. 8, comma 1 del D.lgs. n. 274/99) mentre " il sistema sposta sul momento amministrativo il "clou" della decisione sull'apertura della procedura, che, sia pure condizionata dalla vicenda giurisdizionale dell'accertamento dello stato di insolvenza, si differenzia dal previgente sistema del citato D.lgs, n. 270/99 proprio per l'attribuzione al Ministro sia del potere ammissivo alla procedura, sia della piena valutazione delle condizioni indicate dall'art. 27 del D.lgs. (sebbene in due successivi momenti procedurali), valutazioni che erano, come accennato, in precedenza demandate ad una pronuncia (decreto motivato) del Tribunale (art. 30 D.lgs.). È allora evidente che "immediata", come qualificazione dell'ammissione adottata ai sensi dell'art. 2 del D.L., (come pure, per quanto qui in rilievo, dell'art. 3, comma 3, stesso D.L.), è usata nel senso di "anticipata" rispetto alla sequenza procedimentale previgente ex D.lgs citato. Ammissione immediata, dunque, non significa atto vincolato, dotato del carattere "cautelare" e di sommarietà indicato dalla sentenza impugnata, ma indica, più semplicemente, una connotazione strutturale, nell'ambito della complessiva procedura, della

fase ammissiva, che è cioè disposta sulla diretta istanza dell'impresa, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e alla presentazione di una relazione ai sensi degli artt. 27, comma 2, lett. b), e 28 del Dlgs., (a prescindere da ogni intervento giudiziale diverso da quello relativo allo stesso stato di insolvenza), ma, pur sempre in base ad una valutazione della "serietà", fin dalla fase ammissiva ex art. 2, dell'istanza che deve essere, infatti, "motivata" e adeguatamente documentata in relazione alle finalità dell'art. 27 citato.";

Rilevato che il decreto ministeriale, anche attraverso il richiamo delle deduzioni puntualmente svolte nell'istanza, ha richiamato la circostanza della collocazione del centro di interessi principali della P.A. INVESTMENT S.A.-. così ritenendo la propria competenza ai sensi delle norme del regolamento comunitario qui in rilievo;

Considerato che la Corte di giustizia delle Comunità europee in data 2 maggio 2006 con sentenza resa nel procedimento C-314/04 ha precisato, in particolare, i criteri di radicamento della competenza a decidere l'apertura di una procedura di insolvenza, di identificazione della "decisione di apertura di una procedura di insolvenza", nonché di risoluzione del conflitto tra procedure aperte in diversi paesi membri, in base alle disposizioni del regolamento CE del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1346 chiarendo che "quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento CE n. 1346/2000, secondo la quale il centro degli interessi principali di detta controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria. Ciò potrebbe in particolare valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte

gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita da detto regolamento";

Ritenuto che, nel caso che occupa, sono stati allegati obiettivi e significativi elementi, verificabili da terzi, che facciano presumere una situazione reale diversa da quella che fa corrispondere la collocazione del centro degli interessi della società P.A. INVESTMENT S.A nel territorio dello Stato membro, Lussemburgo, in cui si trova la sua sede statutaria (la società lussemburghese detiene il 66,622% del capitale sociale della IT HOLDING spa, società avente sede in Italia e già ammessa in estensione alla procedura di amministrazione straordinaria e tale partecipazione rappresenta l'unico asset significativo della società organo amministrativo ~~è~~ composto da tre componenti tutti italiani e di cui uno membro anche del consiglio di amministrazione di altre società del gruppo ITTIERRE);

Ritenuto che tali elementi determinino la competenza ad aprire la procedura di insolvenza prevista dall'art. 3, primo comma, del regolamento, che, quale fonte ad applicazione diretta, era per l'autorità italiana, nel caso il Ministro competente, immediatamente e simultaneamente applicabile insieme alla normativa di diritto interno;

Considerato che l'appartenenza della società P.A. INVESTMENT S.A al gruppo ITTIERRE discende dalla circostanza che quest'ultima detiene una rilevante partecipazione azionaria (pari al 66% del capitale sociale) della IT HOLDING spa, anch'essa attratta nella procedura di amministrazione straordinaria e che la P.A. INVESTMENT S.A svolge come attività principale la gestione di partecipazioni ed in particolare dell'unico cespite nel quale nel bilancio è attribuito valore significativo, vale a dire la partecipazione nel capitale sociale della IT HOLDING spa, nonché da quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del DLgs. N. 347/2003 che individua le imprese partecipate in quelle che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria per lo svolgimento di servizi necessari allo svolgimento dell'attività;

considerato che alla P.A. INVESTMENT S.A. è stato erogato da EFIBANCA spa un finanziamento in due tranches per l'importo complessivo di €136.500.000, da restituirsi entro il 15.2.2012 oltre interessi maturati e che a garanzia di tale finanziamento erano state costituite in pegno le azioni possedute della IT HOLDING spa, le quali, stante l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria a tale ultima società, hanno perso integralmente valore rendendo il credito di EFIBANCA immediatamente esigibile;

Esaminata la documentazione depositata dalla Amministrazione Straordinaria ITTIERRE spa in relazione alla situazione della P.A. INVESTMENT S.A.;

Letta la memoria di costituzione depositata dalla P.A. INVESTMENT S.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella quale si chiedeva la concessione di un termine a difesa per l'esame e per la migliore valutazione della documentazione depositata da parte istante;

Rilevato che all'udienza fissata per il 6.5.2009, sentite le parti presenti, il Tribunale ha concesso un termine per il deposito di documenti e memorie alle parti fino all'11.5.2009.

Rilevato che la P.A. INVESTMENT S.A. non è comparsa all'udienza del 13.5.2009 né ha depositato documenti o memorie entro il termine fissato;

Ascoltato, inoltre, il Commissario Straordinario il quale si è riportato al ricorso;

Ritenuto che il presupposto dell'insolvenza trovi conferma sia nelle considerazioni già espresse da questo Tribunale nella sentenza emessa in data 18.2.2009 con la quale si è proceduto ad accertare lo stato di insolvenza della ITTIERRE spa sia nella situazione patrimoniale della P.A. INVESTMENT S.A. destinata a subire dirette ed immediate conseguenze finanziarie a seguito dell'ammissione della società controllante alla procedura di amministrazione straordinaria come emerge dalla stessa documentazione depositata agli atti di causa ;

ritenuto che i principali fattori determinanti lo stato di insolvenza della P.A. INVESTMENT S.A. possano essere rinvenuti in:

problemi economici e finanziari della IT HOLDING spa, la cui partecipazione azionaria costituisce l'unico asset significativo per la P.A. INVESTMENT S.A.;

la circostanza che la IT HOLDING spa ha contratto tra l'ottobre del 2004 ed il marzo del 2005 un prestito obbligazionario di €185 milioni di euro che -a cagione dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata da parte della ITTIERRE- determina (secondo quanto previsto dalla sez.6.01 calusele 9-10 del regolamento del Bond) l'immediata esigibilità delle azioni da parte dei detentori;

situazione patrimoniale della P.A. INVESTMENT S.A. ove risulta che essa, oltre ad un deficit patrimoniale di €139,2 milioni, ha un debito di oltre 145 milioni di euro nei confronti di Efibanca spa, immediatamente esigibile, e presenta un attivo patrimoniale di 7,2 milioni di euro;

Considerato che i dati sopra evidenziati, relativi alla composizione ed all'ammontare del passivo ed alla riferibilità di gran parte dei crediti ad un prestito erogato ad una società collegata del quale non si può prevedere ragionevolmente il momento dell'incasso, nelle attuali condizioni non consentono di ipotizzare un risanamento della situazione patrimoniale, data la dipendenza economica e finanziaria dalla capogruppo che attualmente è stata attratta nella procedura di amministrazione straordinaria e le cui azioni - costituenti l'asset della P.A. INVESTMENT S.A., hanno perso completamente valore;

Ritenuto, pertanto, che si renda necessario procedere all'applicazione del disposto dell'art. 80 d.lgs. n.270/1999 e dell'art. 3 comma III del d.l. n.347/2003 ed alla estensione della procedura di amministrazione straordinaria anche alla P.A. INVESTMENT S.A. affinché si addivenga alla gestione unitaria della insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi di procedura;

Considerato che l'art. 81 del D.lgs. n. 270/1999 non prevede la sussistenza dei requisiti del livello di indebitamento e del numero dei dipendenti per l'estensione della procedura di amministrazione

straordinaria;

Considerato che al Tribunale, nella procedura in oggetto, è demandato esclusivamente il vaglio relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza e dei presupposti per l'estensione;

PQM

Visti gli artt.4 comma I D.L.n.347/2003 convertito in L.n.39/2004 e l'art. 8 del D.Lgs. n. 270/1999;

Visto l'art. 80 dlgs n.270/1999 e l'art. 3 comma III del dl n.347/2003

DICHIARA

lo stato d'insolvenza di P.A. INVESTMENT S.A. con sede in Lussemburgo al Boulevard Prince Henri 9/B L-1724 iscritta nel Registro del Commercio del Lussemburgo alla sezione B n.55164;

NOMINA

la dott.ssa Laura Liguori Giudice Delegato per la procedura;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantano diritti mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore, termine fino al 30 giugno per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

FISSA

L'adunanza per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22 luglio 2009 ore 9.30, dinanzi al giudice delegato.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 17 del RD 267/1942 nonché per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t. ed al Tribunale del Lussemburgo e Ufficio del Registro del Commercio del Lussemburgo..

Così deciso in Isernia, 15 maggio 2009.

Il giudice estensore


dr. ssa Laura Liguori

Laura Liguori

8

Il Presidente

dr. Francesco Ferdinandi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 MAG 2009

OGGI

IL CANCELLIERE G1

(Enrico Magnoli)

Enrico Magnoli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO COMUNICAZIONE A :

1. DR. ANDREA CICCOLI - COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'
ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DI MOLISE
2. AVV. STANISLAO CHIMENTI COMMISSARIO
STRAORDINARIO DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE
DELLA SOCIETA' ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE
PETTORANELLO DI MOLISE
3. DR. ROBERTO SPADA COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'
ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DI MOLISE
4. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO XVIII
DIPARTIMENTO COMPETITIVITA' IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-
TEMPORE - ROMA
5. Società ITTIERRE SPA nei confronti di P.A. INVESTMENTS SA che detiene una
partecipazione del 66% del capitale sociale della IT Holding Spa con sede
statutaria in Lussemburgo 9B Boulevard Prince Henry, L. 1724 - e centro di
interesse principale in Pettoranello del Molise Zona Industriale CON SEDE IN
PETTORANELLO DEL MOLISE IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE.
6. P.A. INVESTMENTS SA che detiene una partecipazione del 66% del capitale
sociale della IT Holding Spa in persona del legale rappresentante con sede
statutaria in Lussemburgo 9B Boulevard Prince Henry, L. 1724 elettivamente
domiciliato c/o l'avv Claudia Santilli in Corso Campano 164/h - Venafro ;
7. ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO DI LUSSEMBURGO di
cui all'allegato indirizzo;
8. AL TRIBUNALE DI LUSSEMBURGO di cui all'allegato indirizzo;

ISERNIA, 15/05/2009



IL CANCELLIERE CIVILE
ENRICO MAGNANTINI

Unep Tribunale di Isernia - relazione di notifica

A richiesta della Cancelleria Civile Tribunale di Isernia, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'intestato Ufficio, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a: **Avv. STANISLAO CHIMENTI** - Commissario Straordinario domiciliato per la carica presso la sede della società Ittierre spa, zona industriale Pettoranello del Molise, mediante consegna effettuata a mani di GABBA STEFANIA, impiegata amministrazione delegata al ritiro atti per tale qualificatasi.

Pettoranello del Molise,

18/5/09

L'Ufficiale Giudiziario
Maurizio Colombrino



2262 (34)
16 MAG. 2009